



Comune di Vagli Sotto
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, L'ARREDO URBANO, LA SICUREZZA.

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento intende preservare i centri abitati e l'intero territorio comunale in maniera decorosa sia ai fini ambientali che storici, culturali e turistici. Intende inoltre dettare norme per la sicurezza dei cittadini.

Art. 2 DECORO E SICUREZZA DEGLI SPAZI, DEPOSITI ALL'APERTO.

- 1) Gli edifici o manufatti ed ogni altra opera fissa o mobile devono essere conservati in modo tale da rispettare il decoro pubblico.
- 2) Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano: pertanto devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati. Per quanto riguarda specificatamente, la tutela dell'ambiente urbano, gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà.

Il Sindaco ha facoltà di imporre, con propria ordinanza, alla proprietà l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti , di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi) e la pulizia di aree necessarie per il decoro urbano.

Anche gli edifici e le aree libere extraurbane devono essere mantenuti in ogni loro parte in conformità a disposizione di igiene,

decoro e sicurezza.

Il Dirigente del Settore può far eseguire in ogni momento dal personale tecnico e sanitario, ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, fermo restando le prerogative del Sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 3

PRESCRIZIONI PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE LA SICUREZZA.

- 1) Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio ed ogni parte di esso in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture e il decoro. Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza non presentino le condizioni di decoro richieste, dall'ambiente urbano o non rispondino alle esigenze di sicurezza, il Sindaco dovrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere. Gli edifici fatiscenti se non saranno messi in sicurezza e in decoro urbano saranno acquisiti dall'Ente Comunale come pure l'Ente Comunale può incaricare ditte che eseguiranno i lavori necessari e rimettere le spese ai proprietari, a tale disciplina saranno soggetti pure i caselli pastorali ed agricoli. Gli edifici in centri storici e rurali dovranno essere con i sassi stuccati e a bellavista.
- 2) Gli edifici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

Art. 4

LINEE AEREE

La realizzazione di linee aeree nelle aree urbane e extraurbane è concessa previa presentazione di un progetto dove risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l'impossibilità di una loro messa in opera in condotti interrati.

Art. 5

SOVRASTRUTTURE ED IMPIANTI ACCESSORI ALL'EDIFICIO

- 1) Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici (torrette di ascensore, scale, camini, abbaini, antenne radio e televisive, pannelli

solari ecc.) devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell'edificio.

- 2) In tutti gli edifici le antenne radio e televisive devono essere centralizzate in caso di manutenzione straordinaria o di rifacimento della copertura.

Art. 6

REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

- 1) Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno ed altri spazi coperti, di canali di gronda, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada.
- 2) Possono permanere situazioni di scarico in giardini od in cisterna.
- 3) E' consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli.
- 4) Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.
- 5) Le acque defluenti da verande debbono essere raccolte in appositi canali e convogliate nella fognatura entro tubi verticali.
- 6) I muri di cinta, se sprovvisti di doccia, devono avere copertura spiovente all'interno.

Art. 7

ELEMENTI DI PREGIO

E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche storico-artistico di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, vecchi lavatoi, esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, portali; è prescritta inoltre la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.

Art. 8

APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI

- 1) E' riservata all'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare e far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi

natura prospettanti gli spazi pubblici e privati le indicazioni o gli apparecchi relativi ai servizi pubblici e specialmente: a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli, ed altri spazi simili; b) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico; c) cartelli per segnalazioni stradali; d) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e di farmacie.

- 2) Gli indicatori delle vie, e i cartelli sopra indicati non devono essere sottratti alla pubblica vista.
- 3) Gli indicatori devono essere applicati nei luoghi stabiliti a spese degli enti o di amministrazioni interessate.
- 4) Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte del fabbricato alla quale sia apposto un indicatore di cui sopra, deve darne avviso al Sindaco o all'amministrazione interessata, che devono prescrivere entro venti giorni i provvedimenti del caso.

Art. 9

LAVORI PRIVATI SU STRADE PUBBLICHE O VICINALI

- 1) Nel caso di interventi su strade pubbliche o vicinali, il ripristino della strada deve avvenire a cura ed a spese del privato o dell'Ente esecutore dell'intervento osservando le modalità tecniche che saranno prescritte dal Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento presso la Tesoreria Comunale a titolo di cauzione di una somma corrispondente a quella necessaria per il ripristino, determinata sulla base del preventivo dell'ufficio tecnico.
- 3) Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l'accertamento da parte dell'ufficio competente dell'osservanza delle modalità e delle prescrizioni poste nell'autorizzazione.
- 4) E' salvo in ogni caso il diritto del Comune, nel caso di strade comunali o piazze ed altri suoli pubblici o suoli di cui il Comune ha la disponibilità, a percepire apposita tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 10 RECINZIONI E SCALINATURE

- 1) Le recinzioni delle aree di pertinenza dei singoli edifici possono essere costituite da muro continuo ovvero da muretto e soprastante cancellata o rete metallica. Dette recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente possibilmente in sassi a bellavista, non devono avere sulle cime rostri acuminati e ringhiere a lance o a punte libere ed inoltre non devono impedire o disturbare la visibilità per la circolazione dei pedoni o dei mezzi. Quando detto sopra vale anche per scalinate e cancelli di accesso alle abitazioni. E' tassativamente vietato l'uso del filo spinato.
- 2) In entrambi i casi, muro continuo o soluzione mista, è prescritta un'altezza massima complessiva non superiore a mt. 2,30, salvo i casi in cui particolari situazioni ambientali o di visibilità stradale comportino soluzioni e ciò sia nei confronti del tipo che dell'altezza della recinzione, muri di confine su strade e piazze dovranno rispettare una distanza minima di cm. 50 dal confine delle strade o piazze.

Tutte le recinzioni in zone urbane e non urbane dovranno essere autorizzate.

Art. 11 ALTRE COSTRUZIONI

Tutte le altre costruzioni, garage, pollai, legnaie ed altre dovranno essere rivestite o in pietra a faccia vista o in legname e devono rispettare le distanze, come previsto dalle autorità sanitarie, dalle civili abitazioni.

Art. 12 GLI ESERCIZI PUBBLICI

Nelle pertinenze all'aperto degli esercizi pubblici gli spazi di intrattenimento e di decoro dovranno essere adibiti con sedie e tavoli in legno, ghisa o marmo, tutte le insegne pubblicitarie degli esercizi pubblici dovranno essere possibilmente in legno, approvate dall'Ufficio Tecnico del Comune. Le aree pubbliche concesse ai privati per scopi di commercio, fiere, manifestazioni ed altro, saranno soggette alle norme sopraccitate,

come nelle aree d'intenso valore naturalistico le norme dettate avranno efficacia anche nelle pertinenze delle private abitazioni o caselli pastorali.